

Giurisprudenza - CORTE GIUSTIZIA TRIBUNARIA SECONDO GRADO CALABRIA - Sentenza 09 novembre 2022, n. 3464

Tributi - Accollo di debiti fiscali - Versamento mediante
compensazione con crediti propri - Esclusione

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate appella la sentenza della CTP di Vibo Valentia n. 356/02/2021, depositata il 06.04.2021, che ha annullato l'atto di recupero n. TD9CR0100025/2019, avente ad oggetto le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta 2018, tramite utilizzo dei crediti d'imposta di altra società, in forza di un contratto di accollo tra privati.

La società contribuente ha controdedotto.

All'udienza dell'8 novembre 2022, sentito il relatore, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Occorre premettere come non sia in discussione la facoltà del contribuente di stipulare contratti di accollo riguardanti debiti fiscali: cosa che, anzi, è esplicitamente prevista dall'art. 8, comma 2, dello Statuto del contribuente, secondo cui "è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario".

Ad essere in discussione è, viceversa, la possibilità dell'accollato di estinguere i debiti dell'accollante per compensazione, cioè utilizzando propri crediti fiscali.

Secondo la CTP, all'epoca dei fatti ciò sarebbe stato possibile, in mancanza di una norma contraria, risalendo solo al 2019 l'introduzione di un esplicito divieto.

L'argomento non è condivisibile.

In materia tributaria, infatti, la compensazione è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, come ogni deduzione, sono regolate da norme specifiche (cfr. Cass. 29 ottobre 2019, n. 27673 e 30 giugno 2006, n. 15123).

Né tale principio è superato dall'art. 8, comma 1, dello Statuto del contribuente, il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, in via transitoria, ha tuttavia lasciato ferme le disposizioni previgenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002.

In tal senso, depone pure il disposto dell'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il quale, nell'ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne limita l'applicazione ai crediti dello stesso periodo e nei confronti dei medesimi soggetti.

Ne consegue che, anche prima dell'introduzione del divieto espresso, la compensazione dei debiti fiscali dell'accollante con i crediti fiscali dell'accollato non fosse consentita.

L'appello dell'Agenzia delle entrate deve quindi ritenersi fondato.

La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, Sez. II, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.